

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Nell'adunanza del 30 luglio 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Diana CALACIURA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vicenza (VI) prot. n. 37767 del 10.6.2009, pervenuta in data 16.6.2009 al prot. n. 4685;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 51/2009 del 30 luglio 2009 per la convocazione dell'adunanza odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore Ref. Luca FAZIO

#### FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco di Vicenza viene formulata al fine di conoscere se anche l'incarico di segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sia gratuito.

In particolare, nel quesito si evidenzia che:

- l'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 dispone, tra l'altro, che "l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e

delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute” per cui non è dovuto il gettone di presenza previsto dall’art. 24 del DPR 223/1967;

- il Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi elettorali con circ. telegrafica n. 1 dell’8 gennaio 2008 ha precisato che l’intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali”.

In conclusione il Comune di Vicenza chiede se la gratuità dell’incarico riguardi anche i segretari e gli eventuali vice-segretari delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

#### DIRITTO

Il quesito risulta ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall’organo rappresentativo dell’ente locale, che oggettivo, per l’attinenza alla materia di contabilità pubblica, risolvendosi nella richiesta dell’interpretazione di normativa riguardante il contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge finanziaria per il 2008.

Il quesito, peraltro, ha rilevanza generale ed è stato già affrontato e risolto in maniera uniforme da altre Sezioni regionali di controllo (parere n. 4/2009 del 2 febbraio 2009 reso dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 144/2009/PAR del 30 giugno 2009 reso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana).

Nel merito, si rileva che effettivamente la novella normativa che ha stabilito la gratuità degli incarichi da assolvere in seno alle commissioni elettorali comunali e alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali si riferisce alla figura dei soli componenti (in base all'art. 2, comma 30, secondo periodo, della legge 244/2007 *"l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute"*).

Per le **commissioni elettorali circondariali** (c.d. CECir), l'art. 24<sup>1</sup> del DPR n. 223/1967 (t.u. per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) individua distintamente le figure di "componente" e di "segretario" stabilendo che possa essere corrisposto ad entrambe, in luogo un gettone di presenza per un importo, rivalutabile, stabilito in misura fissa da quella stessa norma, oltre il rimborso per le spese di viaggio.

Anche gli articoli precedenti stabiliscono una netta distinzione tra la figura di componente (anche detto "membro" o "commissario") e segretario, sia per le funzioni che per la procedura di nomina (in particolare artt. 21, 22 e 27).

---

<sup>1</sup> Art. 24 "1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.  
2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

Il successivo art. 25, u.c.,<sup>2</sup> in tema di **sottocommissioni elettorali circondariali** (c.d. SCECir), rinvia all'art. 24 per il "trattamento economico spettante ai singoli componenti".

Questo richiamo al trattamento economico dei (soli) componenti è stato sempre ritenuto atecnico, in quanto sia il rinvio ad un articolo che contempla i compensi del componente propriamente detto e del segretario, sia l'identità di funzioni svolte dal segretario nei due diversi consessi inducono a ritenere che il gettone di presenza spetti anche ai segretari delle sottocommissioni (siffatta interpretazione è stata accolta dalle note *"Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"* del Ministero dell'interno diramate con la circ. 1° febbraio 1986, n. 2600/L, nel cui par. 19 si ravvisa l'identità tra il trattamento economico spettante ai singoli componenti ed al segretario delle sottocommissioni e quello delle commissioni).

In entrambi gli organi collegiali circondariali il segretario è individuato dall'art. 27, comma 3, che recita testualmente: *"le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le*

---

<sup>2</sup> Art. 25, u.c., "Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24".

*stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".*

In effetti, il dato letterale della norma della finanziaria del 2008 che sancisce la gratuità dell'incarico dei soli componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali non si presta ad interpretazioni estensive.

Pertanto, la possibilità di corrispondere il gettone di presenza previsto dall'art. 24 del DPR 223/1967 al segretario, come all'eventuale vice-segretario, delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali non risulta soppressa, fermo restando, comunque, il divieto di corresponsione per quelle figure professionali per le quali vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico.

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 30 luglio 2009.

L'estensore  
f.to Dott. Luca FAZIO

Il Presidente  
f.to Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 03/08/2009

Per Il Direttore Amministrativo  
(D.ssa Raffaella BRANDOLESE )  
f.to dott.ssa Anna Maria Di Donato